

# TI\_GERICHTE 52.2005.94 vom 13. April 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-04-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2005.94](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.94)

FR: TI\_GERICHTE 52.2005.94 du 13 avril 2005

IT: TI\_GERICHTE 52.2005.94 del 13 aprile 2005

## Regeste

delibera per opere da impresario costruttore

## Erwägungen

### E. 4

ed., Zurigo 2002, n. 463; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.); che nell'ambito dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte; in questi casi, questo tribunale deve limitarsi a verificare che l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fonda su considerazioni serie e pertinenti; particolare riserbo s'impone anche perché la valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente, una componente soggettiva da parte del committente (cfr. RDAT I-2002 n. 24, consid. 4.1; STF 23.12.1998, n. 2P.285/ 1998, in re Consorzio T\_\_\_\_\_, consid. 4b; STA 16.7.04 in re consorzio C\_\_\_\_\_; 13.5.2003 in re C\_\_\_\_\_ e liteconsorti); che, in relazione alle referenze, nel caso concreto, il capitolato stabiliva quanto segue (pos. R 191.200): Saranno prese in considerazione unicamente le referenze che si riferiscono a lavori analoghi svolti negli ultimi cinque anni. Valutate le stesse e ritenuto che la ditta sia in grado di eseguire il lavoro secondo le regole dell'arte e nel rispetto dell'ambiente verrà assegnato il valore percentuale massimo (30). che siffatta, singolare modalità di valutazione limita in misura significativa il potere d'apprezzamento del committente: una volta accertato, sulla base delle referenze addotte, che la ditta concorrente è in grado di eseguire il lavoro secondo le regole dell'arte e nel rispetto dell'ambiente, il committente è tenuto ad assegnarle il punteggio massimo previsto; l'indicazione verrà assegnato non lascia spazio ad ulteriori valutazioni; che, nel caso in esame, il consulente ha concretamente accertato che la RI 1 ha lavorato con soddisfazione dei committenti indicati a titolo di referenza; reputandola di conseguenza in grado di eseguire il lavoro secondo le regole dell'arte e nel rispetto dell'ambiente, le ha quindi assegnato il punteggio massimo; che la valutazione del consulente è perfettamente conforme alle regole di gara prestabilite; che i motivi addotti dalla delegazione consortile in sede di risposta al ricorso della RI 1 sono del tutto inidonee a giustificare una riduzione del punteggio assegnato alla ricorrente per le referenze; che la richiesta dei progetti esecutivi, la conoscenza del territorio da parte delle ditte del consorzio aggiudicatario, l'ubicazione della loro sede logistica, la presunta inosservanza dei termini di consegna da parte della ricorrente di un'opera appaltata dal comune di O\_\_\_\_\_ ed i precedenti lavori svolti per il CO 2 dalla ditta C\_\_\_\_\_ costituiscono argomenti manifestamente estranei alle modalità di valutazione delle

referenze stabilite dal capitolato; che nessuno di questi motivi è atto a giustificare una riduzione da 30 a 28 del punteggio assegnato dal consulente alla RI 1 per le referenze; che la riduzione appare ancor più ingiustificata ove si consideri che al consorzio resistente è stato mantenuto il punteggio massimo, benché abbia prodotto soltanto referenze di una sola (C\_\_\_\_\_ ) delle due ditte che lo costituiscono in modo paritetico; che il ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione impugnata siccome lesiva delle modalità di valutazione delle referenze fissate dal capitolato; che, disponendo questo tribunale degli elementi necessari per decidere direttamente nel merito (art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb), i lavori messi a concorso vanno aggiudicati alla ricorrente; che la tassa di giudizio e le ripetibili commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa sono suddivise in parti uguali fra il CO 2 ed il CO 1 secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 36, 37, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 43, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto . §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 28 febbraio 2005 della delegazione del CO 2 è annullata; 1.2. i lavori messi a concorso sono deliberati alla RI 1 per la somma di fr. 447'695.46. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del CO 2 nella misura di fr. 1'000.- e del CO 1 per il resto. 3. I consorzi resistenti rifonderanno ciascuno fr. 1'000.- alla RI 1 a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: patr. da:; . terzi implicati 1. CO 1 1 patrocinata da: PA 2 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.